

**CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

**Fatto**

Un Comune ha stipulato varie convenzioni con associazioni sportive dilettantistiche aventi per oggetto l'affidamento alle stesse dell'esecuzione di opere di costruzione, rifacimento e completamento di campi di calcio insistenti su aree di proprietà comunale. Gli impianti, una volta ultimati, restano di proprietà del medesimo comune. In particolare, le suddette associazioni sportive concessionarie, nell'ambito dell'esecuzione delle opere, sono tenute a rispettare determinati obblighi, tra i quali l'espletamento della gara d'appalto. Una volta avvenuta l'aggiudicazione, devono provvedere alla stipula del relativo contratto con la ditta appaltatrice; i lavori devono essere terminati entro i tempi prefissati. Per la realizzazione delle suddette opere il medesimo ente locale riconosce un contributo finanziario, determinato in base agli importi del quadro economico generale.

**Si chiede**

Il Comune chiede di conoscere se il predetto contributo debba o meno rientrare nell'ambito applicativo dell'IVA e, in particolare, l'aliquota ad esso, eventualmente, applicabile.

**Risposta**

In relazione agli obblighi assunti dalle associazioni sportive-concessionarie, il suddetto contributo non è erogato a fondo perduto nell'ambito di una mera movimentazione finanziaria, ma riveste la natura di un vero e proprio corrispettivo. Il contributo assume, quindi, natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato. Pertanto, nella fattispecie in esame, in virtù della sussistenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, l'attività resa dalle associazioni sportive-concessionarie costituisce un'operazione imponibile e, conseguentemente, il predetto contributo deve essere assoggettato all'IVA. Peraltro, il medesimo contributo non costituisce un rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972, sarebbe escluso dal campo di applicazione dell'IVA, poiché la medesima disposizione richiede che le somme anticipate devono essere appositamente documentate, ossia devono recare l'intestazione del committente. Ne consegue che al contributo in esame si rende applicabile l'IVA nella misura ordinaria, in quanto oggetto dell'operazione è una generica obbligazione di fare; fattispecie, quest'ultima, diversa dal contratto di appalto, per il quale il n. 127-septies), parte III, della Tabella "A" allegata al D.P.R. 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10%.

**R.M. 15.05.2003, n. 110/E**